
COMUNE DI OLMENETA

Provincia di Cremona



INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE **ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA** **IDRAULICA**

(ai sensi delle DGR VII/7868-02 e VII/13950-03)

Regolamento da applicare alle fasce di rispetto

14 luglio 2008



AVVERTENZA: per facilitare la consultazione la normativa relativa alle fasce di rispetto viene di seguito riportata, separatamente dalla Relazione Tecnica che correda lo Studio di Individuazione del Reticolo Idrico Minore, all'interno di un'apposita e distinta scheda tecnica.

Tale scheda con le relative prescrizioni dovrà essere recepita dal Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 solo a seguito di espressione del parere positivo sul presente Studio da parte della Sede Territoriale di Cremona della Regione Lombardia; la normativa riportata e la perimetrazione delle fasce di rispetto assoggetta le aree così come perimetrare nella Carta di Individuazione delle Fasce di Rispetto e in quella di Fattibilità Geologica.

A seguire:

- ? NORMATIVA VIGENTE NELLE FASCE DI RISPETTO LUNGO IL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA CONSORTILE, ai sensi del Regio Decreto 8 maggio 1904 n. 368 ***"Disposizioni legislative per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze"***.

NORMATIVA VIGENTE NELLE
FASCE DI RISPETTO LUNGO IL
RETICOLO IDRICO MINORE DI
COMPETENZA CONSORTILE, ai
sensi del Regio Decreto 8
maggio 1904 n. 368



VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA, coincidenti con la Classe di Fattibilità Geologica 4b da istituire ai sensi della L.R. 12/2005:

Valgono i vincoli disposti dal **Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 "Disposizioni legislative per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze"**, su tutti i corsi d'acqua a gestione diretta da parte del Consorzio di Bonifica nel cui comprensorio ricade il Comune, e su tutti i rimanenti canali con funzionalità irrigua o di colo e bonifica, in gestione ai consorzi di irrigazione o di miglioramento fondiario locali.

CONSORZIO DI BONIFICA NAVIGLIO - VACCHELLI, Cremona

VINCOLI IDROLOGICI

(Stabiliti dal Codice Civile e dal R.D. 8 maggio 1904 n.368)

Regio Decreto 8.5.1904, n.368

artt. da 1 a 132 (omissis)

art. 133

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione: a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua; b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda. Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite; c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette; d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa; e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la



convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione; f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua; g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli; h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze; i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse; k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.

art. 134

Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti articoli 136 e 137: a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione; b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte; c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua; d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti; e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta. È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti; f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti; g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f); h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso; i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della



bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa; k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti; l) lo stabilimento di nuove risaie; m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi; n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati; o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

art. 135

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134. Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, atti o fatti indicati nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134. I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo

artt. da 136 a 170 (omissis)

N.B.: per ogni altra occorrenza si rimanda al testo completo ed integrale del R.D. n. 368/1904

14 luglio 2008

dott. Davide Incerti, geologo

dott. Giulio Mazzoleni, geologo